

1.100

IL GOVERNO

Al comma 1, Allegato A, dopo il punto n. 15, aggiungere il seguente:

«15-bis) Direttiva (UE) 2024/3017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica la direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che abroga il regolamento (UE) n. 1286/2011 della Commissione.».

1.200

IL GOVERNO

All'articolo 1, allegato A, dopo il punto n. 15, è aggiunto il seguente:

«15-bis) Direttiva (UE) 2022/362 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 febbraio 2022 che modifica le direttive 1999/62/CE, 1999/37/CE e (UE) 2019/520 per quanto riguarda la tassazione a carico di veicoli per l'uso di alcune infrastrutture.»

3.0.100

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere per le persone fisiche sanzioni penali, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2024/1226, effettive, dissuasive e proporzionate in relazione ai reati di cui agli articoli 3 e 4 della medesima direttiva, anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

b) prevedere per le persone giuridiche sanzioni o misure penali o non penali, ai sensi dell'articolo 7 della direttiva (UE) 2024/1226, effettive, dissuasive e proporzionate in relazione alla responsabilità di cui all'articolo 6 della medesima direttiva, anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

c) individuare, tra le autorità competenti, un'unità o un organo per garantire il coordinamento e la cooperazione tra le autorità di contrasto e le autorità incaricate dell'attuazione delle misure restrittive dell'Unione, ai fini e per gli effetti dell'articolo 15 della direttiva (UE) 2024/1226;

d) apportare ogni ulteriore opportuna modifica alle norme dell'ordinamento interno, al fine di armonizzare il quadro giuridico nazionale e di favorire il più efficace perseguimento delle finalità della direttiva (UE) 2024/1226, anche attraverso l'abrogazione delle disposizioni con essa incompatibili.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega

di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

Conseguentemente, all'allegato A, sopprimere il punto 10).

6.0.100

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1785, che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, relativa alle discariche dei rifiuti)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1785, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) attribuire alla competenza regionale la definizione delle modalità con le quali condurre i procedimenti di autorizzazione o di registrazione degli impianti di allevamento, nonché la definizione delle connesse tariffe istruttorie e dei controlli, nel rispetto della disciplina eurolunitaria e fermi restando gli obblighi di informazione nei confronti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, assicurando nelle more un regime transitorio che garantisca il rispetto dei requisiti minimi richiesti dall'articolo 3, comma 5, della direttiva (UE) 2024/1785;

b) introdurre, sia per gli allevamenti, sia per altre categorie di installazioni, la possibilità, prevista dall'articolo 6 della direttiva 2010/75/UE, di emanare requisiti generali vincolanti, in modo da sostituire i procedimenti di rilascio, modifica e rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale con una presa d'atto di conformità, modificando e integrando a tal fine le vigenti disposizioni in materia, ferma restando la disciplina riguardante le procedure di riesame e di controllo;

c) assicurare l'efficace partecipazione dell'Italia alle attività di scambio di informazioni tecniche previste dalla direttiva (UE) 2024/1785 e, in particolare, alle attività del centro di innovazione per la trasformazione e le emissioni industriali (INCITE), previsto dal nuovo articolo 27-bis della direttiva 2010/75/UE;

d) assicurare che la singola autorizzazione contribuisca al raggiungimento dell'obiettivo di un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente nel loro complesso a scala comunitaria, anche nel caso in cui non possa da sola garantire il suo conseguimento a scala locale, individuando

a tal fine le procedure e gli strumenti, per quanto possibile valorizzando quelli già esistenti, nonché le eventuali risorse finanziarie occorrenti, da porre a carico dei gestori attraverso le previste tariffe, attraverso le quali le autorità sanitarie possono contribuire efficacemente alla individuazione delle migliori tecniche disponibili e, sia in fase previsionale, sia in fase di controllo, delle eventuali criticità sanitarie che rendono necessario, in particolari contesti, condizionare l'esercizio al raggiungimento di prestazioni ambientali particolarmente ambiziose;

e) riordinare le procedure autorizzative per il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali alla luce degli sviluppi della disciplina in materia di procedimento amministrativo, in particolare garantendo il coinvolgimento nella fase decisoria dei soli soggetti aventi titolo a esprimere atti di assenso necessari, evitando la duplicazione di oneri informativi e rinviando alle sedi opportune, senza effetti sul procedimento, la definizione o l'aggiornamento del quadro prescrittivo non sostituito dall'autorizzazione;

f) chiarire come le disposizioni vigenti in materia di risarcimento e indennizzo siano applicabili in caso di violazione delle prescrizioni autorizzative che determina un danno sanitario, ove necessario integrando tali disposizioni al fine di renderle coerenti con la pertinente disciplina eurounitaria, chiarendo altresì quale sia il soggetto pubblico titolato ad accertare la violazione e introducendo specifiche disposizioni volte ad evitare plurimi indennizzi a fronte del medesimo evento dannoso;

g) riordinare le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale - IPPC, i criteri di presentazione delle relazioni di riferimento di cui all'articolo 29-sexies, comma 9-*quinquies*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, le procedure autorizzative riguardanti interventi che comportano una significativa modifica delle migliori tecniche disponibili di riferimento, nonché le competenze del tavolo di coordinamento previsto dall'articolo 29-*quinquies* del decreto legislativo n. 152 del 2006, alla luce della disciplina in materia di interpello ambientale;

h) prevedere sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate rispetto alla gravità della violazione degli obblighi derivanti dalla direttiva, anche in deroga ai criteri e ai limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e alla legge 24 novembre 1981, n. 689, introducendo altresì strumenti deflattivi del contenzioso, quali la diffida ad adempiere;

i) apportare alla normativa vigente ogni ulteriore modifica e integrazione al fine di assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo, anche attraverso l'abrogazione delle disposizioni incompatibili.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera c), quantificati in euro 300.000 a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

4. Dall'attuazione dei criteri di cui al comma 1, lettere a), b), d), e), f), g), h) e i) non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

6.0.200

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1244 relativo alla comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali e alla creazione di un portale sulle emissioni industriali, e che abroga il regolamento (CE) n. 166/2006)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1244 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024 relativo alla comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali e alla creazione di un portale sulle emissioni industriali, e che abroga il regolamento (CE) n. 166/2006.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) assicurare, in attuazione degli obblighi recati dal regolamento (UE) 2024/1244, l'operatività di strumenti telematici per mettere a disposizione del pubblico i dati nazionali raccolti in attuazione del medesimo regolamento, in modo continuo, gratuito e senza necessità di registrazione, destinando a tal fine adeguate risorse;

b) riordinare, anche alla luce degli sviluppi della reportistica eunitaria e assicurando la continuità della raccolta di dati emissivi storici, i rapporti tra le diverse comunicazioni relative agli impianti industriali previste in attuazione della disciplina sulle emissioni industriali di cui alla direttiva 2010/75/UE e sul portale delle emissioni di cui al regolamento (UE) 2024/1244, nonché da altre normative, come la disciplina in materia di combustibile solido secondario, razionalizzando tali comunicazioni, anche attraverso l'eliminazione degli oneri informativi non necessari, tenendo conto delle informazioni già disponibili nel fascicolo di impresa, e promuovendo l'integrazione e la complementarietà dei sistemi informativi;

c) prevedere, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/1244, la facoltà per le autorità regionali competenti di effettuare le dichiarazioni annuali relative alle emissioni inquinanti per conto dei gestori degli impianti di allevamento e di acquacultura;

d) prevedere che, con successivi decreti attuativi, possano essere stabiliti i criteri e i formati per effettuare la valutazione sulla qualità dei dati forniti con le dichiarazioni annuali;

e) prevedere disposizioni transitorie per garantire che, nelle more della piena interoperabilità dei sistemi informativi pubblici, i dati necessari a predisporre i rapporti richiesti dal regolamento possano comunque essere raccolti presso i gestori, mantenendo in ogni caso la responsabilità dei gestori medesimi in merito alla qualità dei dati forniti;

f) prevedere sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate rispetto alla gravità delle violazioni degli obblighi stabiliti dal regolamento, anche in deroga ai criteri e ai limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e alla legge 24 novembre 1981, n. 689, introducendo altresì strumenti deflattivi del contenzioso, quali la diffida ad adempiere;

g) assegnare alle autorità competenti i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai decreti legislativi di cui al comma 1, destinando gli stessi al miglioramento delle validazioni e dei controlli sull'attuazione del regolamento;

h) apportare alla normativa vigente ogni ulteriore modifica e integrazione al fine di assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo, anche attraverso l'abrogazione delle disposizioni incompatibili.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettera a), quantificati in euro 500.000 per l'anno 2026, in euro 500.000 per l'anno 2027 e in euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:

a) per un importo pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, nonché 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2028 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

b) per un importo pari a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale in conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'econo-

mia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

5. Dall'attuazione dei criteri di cui al comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)* e *h)* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

6.0.300

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024 relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al Capo V del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della richiamata direttiva (UE) 2024/2831;

b) adeguare la definizione di "piattaforma di lavoro digitale" contenuta nella normativa vigente alle definizioni contenute nella richiamata direttiva (UE) 2024/2831;

c) individuare procedure adeguate ed efficaci per verificare e garantire la determinazione della corretta situazione occupazionale delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali;

d) definire le procedure per la limitazione del trattamento dei dati personali mediante sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati da parte delle piattaforme di lavoro digitali;

e) modulare le tutele previdenziali dei lavoratori attraverso la loro riconduzione alla disciplina del lavoro autonomo o subordinato, prevedendo i necessari adattamenti normativi;

f) stabilire le modalità con cui le piattaforme di lavoro digitali informano le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, i rappresentanti dei lavoratori delle piattaforme digitali e, su richiesta, le autorità nazionali competenti in merito all'uso di sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati;

g) definire le modalità di controllo e monitoraggio per verificare l'avvenuta valutazione dell'impatto delle decisioni individuali prese o sostenute dai sistemi di monitoraggio automatizzati e dai sistemi decisionali automatiz-

zati sulle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali nonché il riesame umano delle decisioni;

h) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le modifiche e le integrazioni necessarie per la tutela in materia di sicurezza e salute dei lavoratori delle piattaforme digitali, anche con riferimento all'individuazione di misure di prevenzione contro la violenza e le molestie tramite canali di segnalazione efficaci;

i) individuare e regolamentare le modalità con cui le piattaforme di lavoro digitali mettono a disposizione dei soggetti aventi diritto le informazioni pertinenti al lavoro mediante piattaforme digitali, eventualmente anche tramite l'Osservatorio di cui all'articolo 47-*octies* del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

6.0.400

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) assicurare la sinergia tra le azioni relative al risanamento della qualità dell'aria ambiente e le azioni relative ai settori che interessano le più importanti fonti emissive, prevedendo vincoli di integrazione e di coordinamento tra gli atti di pianificazione e di programmazione in materia di qualità dell'aria e quelli in materia di trasporti, mobilità, energia, industria, efficienza energetica e agricoltura, nonché prevedendo sedi e procedure istituzionali per l'impulso e il coordinamento di un'azione condivisa, a livello territoriale ed a livello nazionale, tra le autorità competenti per la qualità dell'aria e le autorità competenti per tali settori;

b) assicurare la sinergia tra le misure di risanamento della qualità dell'aria ambiente adottate in via ordinaria dalle autorità regionali e locali e in via complementare dalle autorità statali, prevedendo la competenza dello Stato ad adottare misure nazionali qualora i piani regionali non possano permettere il raggiungimento dei valori di qualità dell'aria in aree influenzate, in modo determinante, da sorgenti di emissione su cui le regioni non hanno competenza amministrativa e legislativa o, anche in assenza di tale condizione, qualora i contenuti delle misure siano definiti in accordi sottoscritti dalle autorità regionali interessate e da tutte le autorità statali aventi competenza sui pertinenti settori emissivi;

c) assegnare all'Istituto per la Ricerca e la Protezione Ambientale (ISPRA), nell'ambito del Sistema Nazionale a Rete per la Protezione Ambientale (SNPA), le funzioni relative all'attuazione, sotto la supervisione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, degli obblighi della direttiva in materia di preparazione e trasmissione periodica di dati e informazioni alla Commissione europea;

d) introdurre misure di semplificazione, nella misura ammessa dalla pertinente normativa europea, in relazione alle procedure amministrative propedeutiche alla predisposizione e all'adozione dei piani regionali di risanamento della qualità dell'aria;

e) prevedere, ad integrazione della disciplina sulla tutela della qualità dell'aria ambiente, una prima disciplina sulla tutela della qualità dell'aria *indoor*, limitatamente all'introduzione di disposizioni di dettaglio e di specificazione relative a fattispecie in cui la tutela della qualità dell'aria *indoor* è già oggetto di procedure e di obblighi nella vigente normativa.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

6.0.500

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 6-bis

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento n. 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024, sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle previsioni contenute nel regolamento n. 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) del 24 giugno 2024.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) individuare nel Ministero dell'Ambiente e della sicurezza Energetica l'autorità nazionale competente designata per l'applicazione degli articoli 4, 5, 8, 9, 10 e 13 del regolamento (UE) 2024/1991, e nel Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste l'autorità nazionale competente designata per l'applicazione degli articoli 5, 10, 11, 12 e 13 del medesimo regolamento, definendo le rispettive competenze per gli articoli condivisi;

b) individuare le amministrazioni competenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripristino previsto dall'articolo 14 del regolamento (UE) n. 2024/1991.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

7.100

IL RELATORE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» con le parole: «i termini indicati al comma 2-bis»;*

b) *al comma 2:*

1. *alla lettera b), prima delle parole «coordinare le disposizioni», inserire le seguenti: «ferme le disposizioni sulla direzione delle indagini preliminari da parte del pubblico ministero,» e sopprimere le parole: «o per gli altri dati richiesti al solo scopo di identificare l'utente»;*

2. *alla lettera d), dopo le parole «in ogni caso,» inserire le parole: «a fini di coordinamento investigativo,», sostituire le parole «i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater» con le parole: «i delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis» e sostituire le parole «407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale» con le parole: «118-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale»;*

3. *alla lettera g), dopo le parole: «conformemente ai criteri ivi indicati» inserire le parole: «anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234»;*

4. *alla lettera l) sostituire le parole «l'organo giurisdizionale competente» con le parole: «le autorità giudiziarie competenti»;*

5. *alla lettera n), dopo le parole «sistema informatico decentrato» inserire le parole: «, assicurando l'adozione di adeguate misure di sicurezza nel trattamento dei dati personali»*

c) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Il Governo esercita la delega di cui al comma 1 entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, eccezion fatta per l'individuazione delle autorità competenti indicate alle lettere a), e), i) ed l) del comma 2 e per la previsione della lingua o delle lingue accettate ai sensi della lettera o) del medesimo comma 2, cui provvede entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.»

7.0.100

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1071/2009, in materia di condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada, nonché alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/1055, che modifica il regolamento (CE) n. 1071/2009)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, e del regolamento (UE) 2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente le modificazioni e integrazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione dei regolamenti di cui al comma 1, nonché a garantire il coordinamento con le altre disposizioni vigenti per i settori interessati dalla normativa da attuare;

b) provvedere alla semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi all'attività di trasporto su strada e allo snellimento delle relative procedure, con particolare riferimento all'accertamento della sussistenza e alla verifica della permanenza dei requisiti previsti per l'esercizio della professione di trasportatore su strada.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'amministrazione interessata provvede ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

10.0.100**IL GOVERNO**

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/2809 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1129, (UE) n. 596/2014 e (UE) n. 600/2014 per rendere i mercati pubblici dei capitali nell'Unione più attraenti per le società e facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese ai capitali, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2024/2810 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024, sulle strutture con azioni a voto plurimo nelle società che chiedono l'ammissione alla negoziazione delle loro azioni in un sistema multilaterale di negoziazione, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2024/2811 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024 che modifica la direttiva 2014/65/UE per rendere i mercati pubblici dei capitali nell'unione più attraenti per le imprese e per facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese ai capitali, e che abroga la direttiva 2001/34/CE, per il recepimento della Direttiva (UE) 2024/2994 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2024 che modifica le direttive 2009/65/CE, 2013/36/UE e (UE) 2019/2034 per quanto concerne il trattamento del rischio di concentrazione derivante dalle esposizioni nei confronti delle controparti centrali e del rischio di controparte per le operazioni con strumenti derivati compensate a livello centrale e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/2987 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2024 che modifica i regolamenti (UE) n. 648/2012, (UE) n. 575/2013 e (UE) 2017/1131 per quanto concerne le misure volte ad attenuare le esposizioni eccessive nei confronti di controparti centrali di paesi terzi e a migliorare l'efficienza dei mercati della compensazione dell'Unione e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2024/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, del Regolamento (UE) 2024/791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 per quanto riguarda il miglioramento della trasparenza dei dati, l'eliminazione degli ostacoli all'emergere di sistemi consolidati di pubblicazione, l'ottimizzazione degli obblighi di negoziazione e il divieto di ricevere pagamenti per il flusso degli ordini e per il recepimento della Direttiva (UE) 2024/927 del parlamento europeo e del

consiglio del 13 marzo 2024 che modifica le direttive 2011/61/UE e 2009/65/CE per quanto riguarda gli accordi di delega, la gestione del rischio di liquidità, le segnalazioni a fini di vigilanza, la fornitura dei servizi di custodia e di depositarlo e la concessione di prestiti da parte di fondi di investimento alternativi, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2025/2 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2024 che modifica la direttiva 2009/138/CE, per quanto concerne la proporzionalità, la qualità della vigilanza, l'informativa, le misure relative alle garanzie a lungo termine, gli strumenti macroprudenziali, i rischi di sostenibilità e la vigilanza transfrontaliera e di gruppo, e le direttive 2002/87/CE e 2013/34/UE).

1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/2809 entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/2809, nonché dei pertinenti atti delegati o di esecuzione, che richiedono un intervento normativo da parte degli Stati membri, garantendo il coordinamento con la disciplina generale dell'appello al pubblico risparmio e con le ulteriori disposizioni vigenti nell'ordinamento nazionale;

b) coordinare le disposizioni nazionali vigenti in materia di poteri di vigilanza, di indagine, intervento e di sanzioni amministrative, irrogabili dalla Consob in coerenza con quanto già previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in attuazione del Regolamento (UE) 596/2014, tenendo conto delle circostanze, limiti e dei criteri di alternatività previsti dall'articolo 2, punti 14) e 15), del Regolamento (UE) 2024/2809;

c) attribuire alla Consob il potere di ricorrere alla disciplina secondaria, nel rispetto delle competenze alla stessa spettanti e nell'ambito e per le finalità specificamente previsti dal Regolamento (UE) 2024/2809, prevedendo che la Consob adotti tale disciplina entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/2809;

d) non avvalersi della facoltà di cui all'articolo 3, paragrafo 2-bis, del regolamento (UE) n. 2017/1129, come introdotto dall'articolo 1, punto 3), del regolamento (UE) 2024/2809, che consente agli Stati membri di esentare un'offerta pubblica di titoli dall'obbligo di pubblicazione del prospetto di cui al paragrafo 1, a condizione che il corrispettivo aggregato totale nell'Unione

dei titoli offerti sia inferiore a 5.000.000 di euro per emittente o offerente, calcolato su un periodo di dodici mesi;

e) stabilire gli eventuali obblighi informativi per le offerte pubbliche di titoli in esenzione dall'obbligo di pubblicazione del prospetto ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2-*quiquies*, del regolamento (UE) n. 2017/1129, come introdotto dall'articolo 1, punto 3), del Regolamento (UE) 2024/2809, avendo comunque riguardo al controvalore di tali offerte;

f) confermare l'attribuzione alla Consob del potere di stabilire in via regolamentare le disposizioni in materia di regime linguistico del prospetto di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 2017/1129;

g) attribuire alla Consob il potere di disporre in via regolamentare le modalità e i termini di trasmissione della documentazione comprovante l'assolvimento delle condizioni previste per il ritardo della comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate, di cui all'articolo 17, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 596/2014, come introdotto dall'articolo 2, punto 6), lettera c) del regolamento (UE) 2024/2809;

h) attribuire alla Consob la facoltà di partecipare al dispositivo istituito ai sensi dell'articolo 25-*bis*, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 596/2014, come introdotto dall'articolo 2, punto 11), del regolamento (UE) 2024/2809 anche qualora nessuna delle sedi di negoziazione sotto la vigilanza di detta Autorità abbia una dimensione transfrontaliera significativa.

3. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2024/2810 entro il 5 dicembre 2026, secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 3, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni della direttiva (UE) 2024/2810, nonché dei pertinenti atti delegati od esecuzione che richiedono un intervento normativo da parte degli Stati membri;

b) al fine di garantire un'adequata tutela degli interessi degli azionisti che non detengono azioni a voto plurimo, valutare, ove opportuno, l'adozione delle misure previste dall'articolo 4, paragrafo 2, della citata Direttiva;

c) prevedere misure di trasparenza in conformità a quanto previsto dall'articolo 5 della direttiva (UE) 2024/2810;

d) prevedere la possibilità di estendere le disposizioni di cui all'art. 127-*sexies* del decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, alle società emittenti azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione;

e) attribuire alla Consob il potere di ricorrere alla disciplina secondaria, nel rispetto delle competenze alla stessa spettanti e nell'ambito e per le

finalità specificamente previsti dalla Direttiva (UE) 2024/2810, prevedendo che la Consob adotti tale disciplina entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2024/2810.

5. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della Direttiva (UE) 2024/2811, entro il 5 giugno 2026.

6. Nell'esercizio della delega di cui al comma 5, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni della Direttiva (UE) 2024/2811, nonché dei pertinenti atti delegati o di esecuzione che richiedono un intervento normativo da parte degli Stati membri;

b) mantenere, nell'ambito degli interventi necessari per dare attuazione alla direttiva (UE) 2024/2811, il riferimento all'ammissione a quotazione attualmente contenuto nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per le finalità ivi previste;

c) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria da parte della Consob, per l'attuazione delle disposizioni emanate nell'esercizio della delega di cui al presente comma, attribuendo alla medesima potere di:

1. ricorrere alla disciplina secondaria per assicurare l'obbligo previsto dall'articolo 24, paragrafo 3-*quater*, della Direttiva 2014/65/UE, come modificato dall'articolo 1, punto 2, della Direttiva (UE) n. 2024/2811, che impone agli Stati membri di provvedere affinché le imprese di investimento che producono o distribuiscono ricerca sponsorizzata dall'emittente mettano in atto disposizioni organizzative per assicurare che tale ricerca sia prodotta nel rispetto del codice di condotta dell'Unione europea, elaborato dall'Autorità europea dei mercati e degli strumenti finanziari (ESMA) e adottato dalla Commissione europea con norme tecniche di regolamentazione ai sensi del medesimo articolo 24 della Direttiva 2014/65/UE;

2. prevedere, in via regolamentare, che i mercati regolamentati prescrivano che al momento dell'ammissione alla negoziazione almeno il dieci per cento del capitale sottoscritto rappresentato dalla categoria di azioni oggetto della domanda di ammissione alla negoziazione sia detenuto dal pubblico, ovvero in alternativa che i suddetti mercati regolamentati stabiliscano al momento dell'ammissione almeno uno dei requisiti per la domanda di ammissione alla negoziazione di azioni previsti dall'art. 51-*bis*, paragrafo 5, della Direttiva 2014/65/UE, come modificato dall'articolo 1, punto 4, della Direttiva (UE) 2024/2811.

7. La Consob emana, con regolamento, la disciplina secondaria di cui al comma 6 entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della Direttiva (UE) 2024/2811, o se successiva dalla data di emanazione degli atti delegati da parte della Commissione europea.

8. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 25 giugno 2026, uno o più decreti legislativi per il recepimento della Direttiva (UE) 2024/2994 e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/2987.

9. Nell'esercizio della delega di cui al comma 8, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/2987, nonché dei pertinenti atti delegati o di esecuzione, che richiedono un intervento normativo da parte degli Stati membri e garantire il coordinamento con le altre disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale per i settori interessati dal regolamento anzidetto;

b) attribuire:

1) alla Consob, alla Banca d'Italia, all'IVASS e alla COVIP i poteri di vigilanza necessari per l'esercizio delle proprie funzioni nei confronti delle controparti finanziarie e non finanziarie, in coerenza con quanto già previsto dal riparto di competenze di cui all'articolo 4-*quater* del decreto legislativo 24 febbraio 1998;

2) alla Consob i poteri di vigilanza necessari per l'esercizio:

1. delle proprie funzioni nei confronti dei partecipanti alle controparti centrali o dei clienti di questi ultimi, in coerenza con quanto già previsto dall'articolo 79-*octies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998;

2. delle funzioni previste dagli articoli 7 bis e 7 ter del Regolamento (UE) n. 648/2012, come modificato dal Regolamento (UE) 2024/2987;

3) alla Banca d'Italia e alla Consob i poteri di vigilanza necessari per l'esercizio:

1. delle proprie funzioni nei confronti delle controparti centrali, in coerenza con quanto già previsto dal riparto di competenze di cui agli articoli 79-*quinquies* e 79-*sexies*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998;

2. delle funzioni previste dall'articolo 4 ter del Regolamento (UE) n. 648/2012 come modificato dal Regolamento (UE) 2024/2987, in base alle rispettive competenze;

c) apportare le opportune modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative di cui alla Parte V, Titolo II, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per attribuire alla Consob, alla Banca d'Italia, all'IVASS e alla COVIP, secondo le rispettive competenze, il potere di applicare sanzioni:

1) per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 648/2012, come modificato dal Regolamento (UE) 2024/2987;

2) per le violazioni delle disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2024/2994, nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure previsti dalle disposizioni della richiamata Parte V, Titolo II del citato decreto legislativo che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorità competenti a irrogarle;

d) attribuire alla Consob, alla Banca d'Italia, all'IVASS e alla COVIP il potere di ricorrere alla disciplina secondaria, nel rispetto delle competenze alle stesse spettanti e nell'ambito e per le finalità specificamente previsti dal regolamento (UE) 2024/2987 e dalla direttiva (UE) 2024/2994, prevedendo che tale disciplina sia adottata entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2987, o se successiva dalla data di emanazione degli atti delegati da parte della Commissione europea.

10. Il Governo è delegato ad adottare entro il 31 ottobre 2025 uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2024/790 e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/791.

11. Nell'esercizio della delega di cui al comma 10 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni della direttiva (UE) 2024/790 e del regolamento (UE) 2024/791, nonché dei pertinenti atti delegati, delle norme tecniche di regolamentazione e di implementazione che richiedono un intervento normativo da parte degli Stati membri, garantendo il coordinamento con le altre disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale per i settori interessati dalle anzidette normative europee;

b) attribuire alla Consob e alla Banca d'Italia i poteri di vigilanza, indagine, intervento e sanzionatori necessari per l'esercizio delle loro funzioni, in coerenza con il riparto di competenze già previsto nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, tra le predette Autorità;

c) attribuire alla Consob e alla Banca d'Italia il potere di ricorrere alla disciplina secondaria, nel rispetto delle competenze alle stesse spettanti e nell'ambito e per le finalità specificamente previsti dalla Direttiva (UE)

2024/790 e dal Regolamento (UE) 2024/791, prevedendo che la Banca d'Italia e la Consob adottino tale disciplina entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/791;

d) non avvalersi della facoltà, di cui all'articolo 39-*bis*, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 600/2014, come introdotto dall'articolo 1, punto 44), del regolamento (UE) 2024/791, che consente agli Stati membri di esentare, fino al 30 giugno 2026, le imprese di investimento soggette alla propria giurisdizione dal divieto di cui al paragrafo 1 dell'articolo 39-*bis*, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 600/2014, qualora tali imprese di investimento prestino servizi di investimento a clienti domiciliati o stabiliti in tale Stato membro.

12. Il Governo è delegato ad adottare entro il 16 luglio 2026 uno o più decreti legislativi per il recepimento delle disposizioni della direttiva (UE) 2024/927.

13. Nell'esercizio della delega di cui al comma 12, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) adeguare la normativa nazionale e apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni della Direttiva (UE) 2024/927 nonché dei pertinenti atti delegati, delle norme tecniche di regolamentazione e di implementazione che richiedono un intervento normativo da parte degli Stati membri, garantendo il coordinamento con le altre disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale.

b) integrare, ove opportuno, le attività esercitabili dai gestori di fondi di investimento alternativi e dai gestori di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari con le ulteriori attività previste dall'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2011/61, come modificato dall'articolo 1, paragrafo 1, n. 2, della direttiva (UE) 2024/927 e dall'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2009/65, come modificata dall'articolo 2, paragrafo 1, n. 2, della direttiva (UE) 2024/927 apportando le opportune modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, al fine di assicurare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti e prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria di cui alla lettera e).

c) non avvalersi della facoltà di cui all'articolo 21, paragrafo 5-*bis*, della direttiva 2011/61/UE, come introdotto dall'articolo 1, punto 10), lettera a), della direttiva (UE) 2024/927, che consente agli Stati membri di origine di un FIA di prevedere che le proprie Autorità competenti autorizzino il GE-FIA a nominare un depositario stabilito in un altro Stato membro, nei limiti e alle condizioni di quanto previsto dal medesimo articolo 21, della diret-

tiva 2011/61/UE, come modificato dall'art. 1 punto 10) della direttiva (UE) 2024/927.

d) non avvalersi delle facoltà previste dall'articolo 15, paragrafo 4-*octies*, della direttiva 2011/61/UE come introdotto dall'articolo 1, punto 7), lettera *b*) della direttiva (UE) 2024/927 che consente agli Stati membri di vietare ai FIA che concedono prestiti di concedere prestiti nel loro territorio ai consumatori, quali definiti all'articolo 3, lettera *a*), della direttiva 2008/48/CE, e di vietare ai FIA di esercitare attività di gestione dei crediti concessi a tali consumatori nel loro territorio.

e) attribuire alla Consob e alla Banca d'Italia il potere di ricorrere, ove opportuno, alla disciplina secondaria, in coerenza con il riparto delle competenze alle stesse spettanti e nell'ambito e per le finalità di cui alla direttiva (UE) 2024/927; nell'esercizio dei propri poteri regolamentari, la Banca d'Italia e la Consob tengono conto delle norme tecniche di cui alla lettera *a*).

f) attribuire alla Banca d'Italia e alla Consob i poteri di vigilanza, indagine, ispettivi, e di intervento necessari per l'esercizio delle loro funzioni, in coerenza con il riparto di competenze già previsto nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per dare attuazione alle disposizioni della direttiva (UE) 2024/927 nonché dei pertinenti atti delegati;

g) attribuire alla Banca d'Italia, sentita la Consob, nel rispetto del riparto previsto nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; la facoltà di introdurre strumenti di gestione della liquidità ulteriori rispetto a quelli previsti dalla direttiva 2024/927;

h) apportare le opportune modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative di cui alla Parte V, Titolo II, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58/1998, per attribuire alla Banca d'Italia e alla Consob, secondo le rispettive competenze, il potere di applicare le sanzioni ivi previste per le violazioni delle disposizioni dettate in attuazione della direttiva (UE) 2024/927 nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure previsti dalle disposizioni della richiamata Parte V, Titolo II del citato testo unico che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorità competenti a irrogarle;

14. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2025/2 secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

15. Nell'esercizio della delega di cui al comma 14, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi ivi richiamati, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere che anche per le imprese di assicurazione, di riassicurazione classificate come imprese piccole e non complesse, per le imprese di assicurazione captive e per le imprese di riassicurazione captive, lo stato

patrimoniale presentato nel contesto della relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria in conformità dell'articolo 51, paragrafo 1, della direttiva 2009/138, come modificato dalla direttiva (UE) 2025/2, o lo stato patrimoniale presentato nel contesto della relazione unica relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria in conformità dell'articolo 256, paragrafo 2, lettera *b*), della direttiva 2009/138, come modificato dalla direttiva (UE) 2025/2, sia sottoposto a revisione;

b) estendere l'ambito di applicazione dell'obbligo di revisione ad ulteriori elementi della relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria in conformità a quanto previsto dall'articolo 51-*bis*, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE, come inserito dalla direttiva (UE) 2025/2;

c) prevedere che l'utilizzo dell'aggiustamento per la volatilità possa essere subordinato anche a condizioni ulteriori rispetto a quelle minime previste dall'articolo 77 quinquies, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva 2009/138/CE, come modificato dalla direttiva (UE) 2025/2,

d) prevedere che le imprese di assicurazione o di riassicurazione considerino gli effetti delle oscillazioni dello spread di credito in relazione all'aggiustamento per la volatilità nei casi previsti dall'articolo 122, paragrafo 5, della direttiva 2009/138/CE, come inserito dalla direttiva (UE) 2025/2;

e) apportare alla normativa vigente le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni della Direttiva (UE) 2025/2, nonché dei pertinenti atti delegati o di esecuzione che richiedono un intervento normativo da parte degli Stati membri;

f) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria dell'IVASS, secondo le proprie competenze e in ogni caso entro l'ambito di quanto previsto dalla direttiva (UE) 2025/2;

16. L'IVASS emana la disciplina secondaria di cui al comma 15 entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2025/2 o, se successiva, dalla data di emanazione degli atti delegati da parte della Commissione Europea.

17. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Autorità interessate svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.